



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 111/24

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30547 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

L. D. nato in OMISSIS e residente a OMISSIS (C.F.: OMISSIS), in proprio
e in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore L. I., rappresentato
e difeso, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Andrea
Bava del foro di Genova (avv.andreabava@certmail-cnf.it) e dall'Avv.
Carmine La Marca del foro di Milano, con domicilio eletto a Milano in Viale
Premuda n.27 presso lo studio legale dell'Avv. Carmine La Marca,

avverso

L'INPS ex Inpdap, Direzione Provinciale di Milano, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con
domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura
INPS di Milano; nonché all'indirizzo *pec avv.giulio.peco@*
postacert.inps.gov.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 29.8.2023;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

	Tenuta l’udienza pubblica del 15.2.2024, presente, per il ricorrente l’Avv.	
	Carmine La Marca, per l’INPS, su delega dell’Avv. Giulio Peco, l’Avv.	
	Simone Schettino.	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, il Sig. L. D. titolare di pensione indiretta	
	ordinaria a seguito del decesso della moglie Sig.ra T. L avvenuto in data	
	OMISSIS in attività di servizio per il Comune di Milano, ha contestato il	
	mancato riconoscimento, da parte dell’INPS, del trattamento previdenziale di	
	favore previsto dall’art.2 comma 12 della legge 335/1995 previsto per le	
	ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per inidoneità assoluta e	
	permanente a svolgere qualsiasi lavoro proficuo – circostanza questa invero	
	riscontrabile nel caso di specie, atteso che la Sig.ra T, affetta da patologia	
	tumorale già dall’anno 2011, aveva domandato l’accertamento della propria	
	inabilità lavorativa. Il ricorrente riferiva che le condizioni di salute della	
	propria moglie si aggravavano irreversibilmente e determinavano il suo	
	decesso in data OMISSIS. Il Comune di Milano riconosceva lo stato di	
	inabilità ed in data 7.11.2020 interveniva l’accertamento post mortem	
	dell’inidoneità della Sig.ra T. a svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, il ricorrente contestava che il	
	diniego opposto dall’INPS alla liquidazione della pensione di reversibilità	
	maggiorata dei benefici derivanti dal riconoscimento della pensione di	
	inabilità ex art.2 comma 12 della legge 335/1995 – basato sulla circostanza	
	che non sarebbe stata presentata specifica domanda all’istituto finalizzata ad	
	ottenere il beneficio – sarebbe ingiusta e contraria all’assetto ordinamentale,	
	così come interpretato in via giurisprudenziale dal Giudice Contabile.	
	2	

	L'assunto sarebbe dimostrato da plurimi pronunciamenti, puntualmente richiamati nel corpo del ricorso.	
	Il Sig. L. concludeva pertanto domandando di accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico indiretto con i benefici dell'art.2, comma 12, Legge n.335/1995 con il pagamento dei ratei arretrati dalla data di decorrenza del trattamento previdenziale o di altra ritenuta di giustizia.	
	Con vittoria delle spese di lite.	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 25.9.2023, il giudizio cautelare veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.	
	Con memoria di depositata il 5.2.2024 si costituiva in giudizio l'INPS.	
	Dopo aver riepilogato la vicenda previdenziale oggetto del contenzioso, l'ente previdenziale ha eccepito che l'assenza di una domanda previdenziale finalizzata ad ottenere l'invocato beneficio risulterebbe ostativa al suo riconoscimento, non potendosi in ogni caso ritenere fondata l'argomentazione di parte ricorrente secondo la quale l'inabilità deriverebbe direttamente dall'intervenuto decesso.	
	L'ente previdenziale ha correttamente dato conto del fatto che nella <i>subiecta materia</i> sussisterebbe un contrasto giurisprudenziale e nel richiamare i pronunciamenti favorevoli e sfavorevoli ha tuttavia rappresentato che la tesi del necessario incardinamento di un procedimento finalizzato al riconoscimento del trattamento previdenziale di beneficio risulterebbe maggiormente coerente con l'assetto ordinamentale.	
	In conclusione ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese e degli onorari.	
	3	

	All’odierna udienza le parti hanno richiamato le proprie posizioni e	
	hanno concluso in conformità agli atti depositati.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del	
	dispositivo in udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente	
	il merito della controversia.	
	Il ricorso merita accoglimento, atteso che secondo la prevalente	
	giurisprudenza della Corte dei conti (Corte dei conti, sez. II, n.416/2019, Id.	
	n.495/2018; id., n.667/2018; id., n.719/2016; id., Sez. Lombardia	
	n.2016/2019; id., n.43/2017; id., Sez. App. Sicilia, n. 53/2020; id., Sez.	
	Toscana, n. 45/2020), la circostanza che la pratica pensionistica sia attivata	
	dal superstite del soggetto riconosciuto inabile e deceduto non può essere	
	ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto.	
	Secondo Corte dei conti, Sez. II, n.408/2021, che richiama	
	testualmente il contenuto della sentenza della Corte conti, Sez. II d’Appello,	
	27 agosto 2018, n. 495, <i>“l’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995,</i>	
	<i>n. 335 stabilisce che con “effetto dall’1 gennaio 1996 per i dipendenti delle</i>	
	<i>amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo</i>	
	<i>n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti alle forme di</i>	
	<i>previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria</i>	
	<i>[.....]cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa del</i>	
	<i>servizio per le quali gli interessati si trovano nell’assoluta e permanente</i>	
	<i>impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata</i>	
	<i>in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei</i>	
	4	

limiti d'età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80% della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa del servizio.” Le modalità applicative della succitata disposizione sono state disciplinate con d.m. 8 maggio 1997, n. 187: in particolare, l’articolo 1, comma 2, ha previsto che la pensione di inabilità sia “reversibile ai superstiti” e l’articolo 3, comma 2, che è attribuita a domanda presentata dal “dipendente” o dall’”ex dipendente”. Le richiamate disposizioni, di natura secondaria, in mancanza di un’espressa previsione del legislatore al riguardo, non possono valere ad escludere che la domanda di pensione di cui si tratta possa essere presentata anche dal superstite dell’iscritto che, nella sua (non contestata) qualità di erede, mira a tutelare il diritto, iure proprio, alla reversibilità del trattamento spettante al dante causa. Pertanto, se l’evento della morte è stato ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale non ostativo al riconoscimento del diritto nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal dipendente deceduto prima della conclusione del procedimento, con conseguente immediata attribuzione a titolo di reversibilità al superstiti (vedasi circolare dell’INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57), “esso non può ritenersi neanche ostativo ad un riconoscimento postumo a seguito di avvio del procedimento da parte dell’erede” (Sezione seconda centrale di appello 12 luglio 2016, n. 719; 18 maggio 2017, n. 291). In estrema sintesi, l’erede rivendica il riconoscimento di una preesistente situazione giuridica (connotata dal possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 in capo al dante

causa) destinata però ad incidere, iure proprio e non iure successionis, sull'insorgenza di un suo diritto avente contenuto patrimoniale. La giurisprudenza di questa Sezione ha ritenuto, altresì, invocabile, in via analogica, in omologhe fattispecie, l'articolo 184 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, recante la disciplina in materia di procedimento per ottenere la pensione privilegiata di reversibilità. A mente della richiamata normativa il decesso del dipendente in servizio determina l'insorgenza del diritto del superstite alla reversibilità del trattamento di privilegio che al predetto sarebbe spettato, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, qualora fosse stato ancora in vita".

Nel caso di specie emerge che il riconoscimento dell'inabilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa è stato certificato dall'Autorità Sanitaria in data 21.4.2020, prima della morte della dipendente pubblica (Allegato n.2 del fascicolo di parte ricorrente). Tale certificazione risulta confermata dalla Commissione di Verifica MEF in data 17.11.2020 (Allegato n.7 del fascicolo di parte ricorrente).

Sussistevano pertanto i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, che deve essere accertato in questa sede giurisdizionale con decorrenza 3.10.2022, data di presentazione, da parte del titolare della pensione di reversibilità, della domanda finalizzata ad ottenerla (cfr. Allegati n. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente).

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. -

